



*Ministero della Salute*  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI

## SISTEMA I&R



## Alcuni acronimi e definizioni usate nelle schede gestionali I&R

(per le altre definizioni si rimanda al regolamento UE 2016/429 e suoi atti, al dlgs 134/22 ed al suo manuale operativo)

VOCE	SPIEGAZIONE
<b>Regolamento</b>	Regolamento UE 2016/429 e atti correlati (delegati e di esecuzione)
<b>sistema I&amp;R</b>	Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali, corrispondente all'anagrafe dell'ordinamento nazionale precedente al regolamento
<b>VETINFO</b>	Portale internet dei sistemi informativi veterinari nazionali accessibile all'indirizzo <a href="http://www.vetinfo.it">www.vetinfo.it</a> . Ai sensi del DM 07 marzo 2023, recante il manuale operativo I&R, l'accesso a vetinfo è garantito per i ruoli profili previsti dal sistema I&R a tutti i soggetti, di età superiore ai 18 anni..
<b>BDN</b>	Banca Dati Nazionale del sistema I&R italiano
<b>SINVSA</b>	Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti che contiene le anagrafiche dei trasportatori di animali vivi e di altri soggetti compresi nel sistema I&R
<b>SUAP</b>	Sportello Unico delle Attività Produttive
<b>SINAC</b>	Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia
<b>STABILIMENTO</b>	Ai sensi dell'articolo 4, punto 27), del regolamento 2016/429, è il luogo, anche all'aria aperta, in cui sono detenuti gli animali o il materiale germinale anche se temporaneamente. Sono esclusi da questa definizione le abitazioni private in cui sono tenuti gli animali da compagnia appartenenti alle specie di cui all'allegato 1 del regolamento 2016/429, gli ambulatori e le cliniche veterinarie. Lo stabilimento è identificato in BDN con il codice aziendale. In apicoltura lo stabilimento corrisponde alla sede dell'apicoltore. A tale sede è assegnato il codice aziendale.
<b>ATTIVITA'</b>	Attività svolta da un operatore in uno stabilimento inteso, inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico. <b>ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO A CUI NON POSSONO ESSERE ASSOCIATE ALTRE ATTIVITÀ:</b> stabilimento confinato; incubatoio; stalla di transito per ungulati ( <i>indirizzo vita e macello non possono coesistere nello stesso stabilimento</i> ); centro di raccolta per ungulati; centro di raccolta di pollame; circo itinerante e l'esibizione di animali; centro di raccolta di cani, gatti e furetti; stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale; strutture faunistiche venatorie per cinghiali; allevamento di pollame o altri volatili con orientamento "svezzamento"; fiere, mostre e mercati; allevamenti familiari della stessa specie; <i>da DM biosicurezza avicoli:</i> allevamenti di pollame con capacità superiore ai 250 volatili da ripopolamento; tacchini da carne; da riproduzione.
<b>OPERATORE</b>	Ai sensi dell'articolo 4, punto 24), del regolamento UE 2016/429, qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene, anche temporaneamente, qualsiasi animale di qualsiasi specie (con le definizioni ed esclusioni indicate nell' AHL) - corrisponde all'apicoltore in apicoltura L'operatore deve avere età superiore ai 18 anni per le responsabilità civili e penali che il regolamento UE 2016/429 e il d.lgs. 134/22 attribuiscono al ruolo di operatore.
<b>GRUPPO SPECIE</b>	Ai fini della gestione del sistema I&R e dell'inserimento delle informazioni in BDN, il termine gruppo-specie si riferisce all'insieme di alcune specie animali in base a norme UE ( <i>in particolare alle definizioni di alcuni ungulati contenute nel</i>

	<p><i>regolamento delegato UE 2019/2035</i>) e a valutazioni della DGSAF inerenti alla loro gestione.</p> <p>L'attività registrata/riconosciuta per uno dei seguenti gruppo specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Equini</b> (cavalli, asini, zebre e loro incroci)</li> <li>○ <b>Bovini (bovini)</b> del genere <i>bos</i>, yak, bisonti, zebù e loro incroci, eccetto i bufali che sono gestiti al di fuori del gruppo specie "bovini")</li> <li>○ <b>Ovini</b> (genere <i>Ovis</i> e incroci) e <b>caprini</b> (genere <i>Capra</i> e incroci)</li> <li>○ <b>Suini</b> (maiali e cinghiali)</li> <li>○ <b>Camelidi</b> (cammello; dromedario; lama; alpaca; guanaco; vigogna)</li> <li>○ <b>Cervidi</b> (cervo, daino, capriolo; alce; renna)</li> <li>○ <b>Lagomorfi</b> (conigli e lepri) diversi da quelli da compagnia</li> </ul> <p>è identificata dalla BDN con un solo numero di registrazione/riconoscimento; le singole specie detenute in essa appartenenti ad un determinato gruppo specie sono gestite con "dettaglio attività" e per ciascuna specie è generato da BDN un distinto registro di cui all'art. 9, comma 10, del d.lgs. 134/22.</p> <p>Ogni attività in cui sono detenuti animali di <b>Apicoltura</b> (api, bombi ed altri apoidei); <b>acquacoltura</b> (pesci; molluschi; crostacei); <b>elicoltura</b>; <b>bachicoltura da seta</b>; <b>lombricoltura</b>; <b>insetti</b> – è identificata dalla BDN con un solo numero di registrazione/riconoscimento unico; le singole specie detenute in essa sono gestite con "un unico dettaglio attività" e ciascuna specie sarà distinta in BDN solo con le informazioni inerenti agli insiemi di animali detenuti e/o movimentati, informazioni che consentono la generazione del registro di cui all'art. 9, comma 10, del d.lgs. 134/22.</p> <p>L'attività registrata/riconosciuta per le specie animali non incluse nei gruppi specie sopra riportati è identificata dalla BDN con un distinto numero di registrazione/riconoscimento unico e per essa è generato da BDN un unico registro di cui all'art. 9, comma 10, del d.lgs. 134/22.</p> <p>Ogni <b>Fiera/Mostra/Mercato; pascolo ordinario; ricovero dei parchi e ricovero di animali in cura presso ospedali o cliniche veterinarie</b> è una attività identificata con un solo numero di registrazione/riconoscimento unico indipendentemente dalle specie detenute; le singole specie detenute in essa sono gestite con "dettaglio attività" e per ciascuna specie è generato da BDN un distinto registro di cui all'art. 9, comma 10, del d.lgs. 134/22.</p> <p><b><u>Le modalità di identificazione e registrazione degli animali detenuti, per qualsiasi finalità appartenenti ai sopracitati gruppi-specie sono in ogni caso quelle previste dal DM 07 marzo 2023 (recante il manuale operativo I&amp;R)</u></b></p>
<b>ALLEVAMENTO</b>	<p>Attività di un operatore che detiene uno o più animali della stessa specie o gruppo specie nella struttura di uno stabilimento in cui il periodo di permanenza di ciascun animale è superiore a 30 giorni dal loro ingresso, salvo movimentazioni verso il macello. Sono allevamenti anche le attività in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per finalità diverse dalla zootecnia e produzione di alimenti. In apicoltura l'allevamento corrisponde all'apiario.</p>
<b>Allevamento Familiare</b>	<p>Allevamento nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente secondo le modalità previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti.</p> <p>L'allevamento familiare è previsto dal manuale operativo per equini, bovini (genere</p>

	<p>Bos), ovini e caprini, suini, pollame, conigli, apicoltura. Altre informazioni inerenti al numero massimo di animali che possono essere detenuti in tali allevamenti, oltre che nel manuale operativo, sono disponibili nelle schede allevamento delle diverse specie</p> <p>Nello stesso stabilimento possono coesistere allevamenti familiari di più specie, ma per la stessa specie può essere presente un solo allevamento familiare e non possono coesistere allevamenti familiari ed ordinari. Quindi per una determinata specie animale (o gruppo specie, quando previsto) non è possibile registrare nello stesso stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• più allevamenti familiari della stessa specie (anche se con diversi operatori);</li> <li>• un allevamento familiare e uno o più allevamenti ordinari della stessa specie (anche se con diverso operatore).</li> </ul>
<b>STALLA DI TRANSITO DI UNGULATI</b>	Stabilimento registrato per le operazioni di raccolta e ricovero di ungulati di una stessa specie, detenuti per un tempo massimo di 30 giorni, provenienti e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. L'attività di stalla di transito deve essere l'unica attività dello stabilimento ed è effettuata dall'operatore in base ai requisiti previsti e con protocolli operativi approvati dalla ASL.
<b>FIERA, MERCATO, MOSTRA F/M/MS</b> <i>(non in apicoltura)</i>	Attività per la stabulazione temporanea di animali provenienti da più stabilimenti, per fini commerciali o espositivi. Per ciascuna di esse è previsto un codice aziendale esclusivo a cui non possono essere associate altre attività. In una stessa F/M/MS sono distinti i dettagli di attività inerenti alle specie al fine di garantire tracciabilità dei movimenti degli animali ospitati nella F/M/MS e il periodo della loro permanenza in esse
<b>Insieme di animali</b>	Insieme di animali della stessa specie o gruppo specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attività e registrati in BDN
<b>Detenzione di animali a carattere permanente</b>	Attività in cui gli animali o uova da cova sono detenuti permanentemente.
<b>Detenzione di animali a carattere stagionale</b>	Attività in cui gli animali o uova da cova sono detenuti per non più di 4 mesi/anno, o solo durante eventi specifici
<b>Capacità dell'attività</b>	<p>Numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente. Essa è dichiarata dall'operatore ed è valutata e poi inserita/aggiornata in BDN dalla ASL in base alla tipologia produttiva, alla specie allevata, ai risultati dei controlli ufficiali e altro, ai sensi dei requisiti di sanità e benessere animale, considerando il peso e l'ingombro di animali all'apice del loro ciclo produttivo e la superficie realmente disponibile per gli animali</p> <p>Ovviamente nel determinare la capacità delle diverse specie animali deve essere considerato il requisito più restrittivo tra i diversi requisiti che devono comunque essere rispettati.</p> <p>Per gli allevamenti di pollame, la capacità dei diversi capannoni deve essere congrua con la superficie del singolo capannone e con le modalità di allevamento. Le variazioni della superficie (metratura) e della capacità del singolo capannone devono essere aggiornati in BDN con le modalità previste per tutti gli altri aggiornamenti dal manuale operativo I&amp;R.</p> <p>Per le attività che comprendono modalità di detenzione all'aperto l'operatore dovrà tener conto nel calcolo della capacità massima anche delle normative ambientali di cui sono competenti Enti diversi dai Servizi veterinari.</p> <p>In caso di alternanza di specie negli stessi locali, al fine di registrare la capacità sarà considerata la specie di maggior ingombro, o, in alternativa, il dato sarà aggiornato dalla ASL in seguito a specifica richiesta e dichiarazione dell'operatore.</p>
<b>Documento di accompagnamento</b>	Documento previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, corrispondente al "modello 4" dell'ordinamento precedente all'applicazione del d.lgs. I&R
<b>Bovino</b>	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi <i>Bison</i> , <i>Bos</i> (compresi i

	sottogeneri <i>Bos</i> , <i>Bibos</i> , <i>Novibos</i> e <i>Poephagus</i> ) e <i>Bubalus</i> (compreso il sottogenere <i>Anoa</i> ) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 19)
<b>Ovino</b>	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere <i>Ovis</i> nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 20)
<b>Caprino</b>	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere <i>Capra</i> nonché derivato dall'incrocio di tali specie, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 21)
<b>Suino</b>	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia <i>Suidae</i> , figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 22)
<b>Camelide</b>	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia <i>Camelidae</i> , figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 31)
<b>Cervide</b>	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia <i>Cervidae</i> , figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 32)
<b>Pollame</b>	Volatili delle seguenti specie allevati per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti: 1. galline e polli da carne; 2. Tacchini; 3. Faraone; 4. Oche; 5. Anatre; 6. Quaglie; 7. Piccioni; 8. Fagiani; 9. Pernici; 10. Ratiti; 11. Starne; 12. Pavoni
<b>Equino</b>	Un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere <i>Equus</i> (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 24) e regolamento di esecuzione (UE) 963/2021, articolo 2, punto 1).
<b>DPA</b>	Destinato alla Produzione di Alimenti
<b>NDPA</b>	Non Destinato alla Produzione di Alimenti
<b>Filiera produttiva</b>	Sistema produttivo integrato che comprende una o più Aziende agroalimentari della produzione primaria in cui i soggetti interagiscono in base a contratto stipulato volontariamente tra le parti.
<b>Partita di animali</b>	Gli animali presenti nello stesso documento di accompagnamento, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, articolo 3, paragrafo 37)
<b>Commerciante di ungulati (intermediario)</b>	Operatore privo di stabilimento, che effettua operazioni di raccolta di ungulati per la loro compravendita. Gli animali oggetto della loro attività devono: 1. provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali; 2. essere destinati alle movimentazioni con operazioni di scarico esclusivamente in stabilimenti o in macelli sul territorio nazionale. <i>Il commerciante non può essere registrato all'interno di uno stabilimento, ma deve essere identificato con codice distinto attribuito alla sua sede legale</i>
<b>Commerciante di pollame</b>	Operatore che effettua operazioni di raccolta di pollame finalizzate alla compravendita e che, in funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48 ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le esigenze fisiologiche e di benessere animale del pollame. Gli animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali ed essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri commercianti. La classificazione dell'attività è scelta tra Commerciante al dettaglio ambulante (con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore Commerciante sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso con detenzione di

	<p>ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore)</p> <p><i>Il commerciante non può essere registrato all'interno di uno stabilimento, ma deve essere identificato con codice distinto attribuito alla sua sede legale. Alla data di entrata in vigore del MO sono segnalati in BDN in anomalia tutti i commercianti annessi a stabilimenti che necessitano di regolarizzazione entro il .....</i></p>														
<b>Commerciante di altri animali (conigli, lepri, api)</b>	<p>Operatore che effettua operazioni di raccolta di animali (distinti per gruppo specie) finalizzate alla compravendita e che, in funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48 ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le esigenze fisiologiche e di benessere animale degli animali. Gli animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali ed essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri commercianti. La classificazione dell'attività è scelta tra</p> <p>Commerciante al dettaglio ambulante (con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore)</p> <p>Commerciante sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore)</p>														
<b>Piccole realtà</b>	<p>Stabilimenti con capacità strutturale presente in BDN al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento fino ad un massimo di</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Capacità strutturale in BDN – fino a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bovini, equini, camelidi e cervidi</td> <td>9 capi</td> </tr> <tr> <td>suini</td> <td>19 capi</td> </tr> <tr> <td>ovini e caprini</td> <td>49 capi</td> </tr> <tr> <td>pollame e lagomorfi DPA</td> <td>499 capi</td> </tr> <tr> <td>apicoltura</td> <td>19 alveari</td> </tr> <tr> <td>acquacoltura</td> <td>50 tonnellate</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sono escluse da tale definizione, e dalle semplificazioni ed esclusioni derivanti da essa, tutti gli stabilimenti per cui non è registrata la capacità in BDN al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso</p>	Specie	Capacità strutturale in BDN – fino a	bovini, equini, camelidi e cervidi	9 capi	suini	19 capi	ovini e caprini	49 capi	pollame e lagomorfi DPA	499 capi	apicoltura	19 alveari	acquacoltura	50 tonnellate
Specie	Capacità strutturale in BDN – fino a														
bovini, equini, camelidi e cervidi	9 capi														
suini	19 capi														
ovini e caprini	49 capi														
pollame e lagomorfi DPA	499 capi														
apicoltura	19 alveari														
acquacoltura	50 tonnellate														